

Senago, 24 Settembre 2019

Al Comune di Senago

All'Assessore Sportello Unico Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici, Manutenzioni
Arch. **Mario Milani**

Al Sindaco del Comune di Senago
gent.ma **Magda Beretta**

Al Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Luca Biasotto

e P.c.:

ANAC - Ufficio Vigilanza Lavori

Egregio Dott. Pierdominici – Rif. Protocollo ANAC n.62711

ai Consiglieri Comunali e alla Giunta del Comune di Senago

Oggetto: *Formale interrogazione con richiesta di risposta scritta –*

Richiesta Motivazioni ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. per la Revoca in Autotutela degli atti relativi ai Lavori di ampliamento presso Cimitero di Senago.

PREMESSO CHE

- A seguito delle delibere di Giunta Comunale n. 211 del 15/11/2018 a titolo: “Opere di completamento interno nuovo blocco loculi e ossari – approvazione progetto di fattibilità tecnico economica CUP E15I18000660004 CIG 76839704A3” e n. 241 del 20/12/2018 a titolo: “Approvazione progetto definitivo/esecutivo dei lavori di completamento interno al cimitero comunale per la realizzazione di un nuovo blocco loculi e ossari” e al verbale di Verifica del Progetto Definitivo Esecutivo redatto dal *Responsabile del Settore Sportello Unico Edilizia e Urbanistica del Comune di Senago*, la Centrale Unica di Committenza di Garbagnate Milanese il 27/12/2018 avviava, per conto del Comune di Senago, la procedura di Gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione dei nuovi loculi e ossari ;
- In data 06/03/2019 con protocollo n. 39658 ATS Milano rispondeva alla nostra istanza del 06/02/2019, inserendo il Sindaco di Senago in conoscenza, specificando che in ordine ai lavori di gara il parere di ATS non è obbligatorio **ma che i lavori stessi devono tuttavia essere stati contemplati nel PIANO REGOLATORE CIMITERIALE di cui all'art. 6 del R.R. 6/04, come modificato dal R.R. 1/07, regolarmente deliberato dal Comune con i pareri di ATS e ARPA;**

PRESO ATTO CHE

- Con Determinazione n°179 del 11/03/2019 attraverso il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nonché Responsabile Unico del Procedimento, per non meglio esplicitate motivazioni, si è provveduto alla proroga fino alle ore 10:00 del 20/09/2019 (180 giorni naturali e consecutivi) del termine ultimo di presentazione delle offerte;
- La determina n° 179 del 11/03/2019 parrebbe essere conseguenza del parere di ATS sopramenzionato, anche se non chiaramente esplicitato, per permettere appunto la redazione del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale (P.R.C.C.) prima della scadenza della nuova proroga dei termini di ricezione delle offerte (20/09/2019 ore 10:00). Redazione ed approvazione che comunque sarebbe avvenuta in seguito all'avvio del procedimento di Gara;

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Senago non è attualmente dotato del Piano Regolatore Cimiteriale, ai sensi della L.R. n. 22 del 18/11/2003 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali", del R.R. n. 6 del 9/11/2004 così come modificato dal R.R. n. 1 del 6/02/2007;
- Con nota n. 004 del 14 Marzo 2019 (protocollo Comune di Senago n. 7882 del 15/03/2019) il Gruppo Consiliare del M5S Senago presentava la richiesta a Sindaco e Giunta per procedere al ritiro immediato in autotutela delle delibere in oggetto, degli atti conseguenti e il ritiro del bando di gara con nuova scadenza al 20/09/2019, in quanto, anche se prorogato successivamente all'eventuale approvazione del P.R.C.C., sembrava chiaramente essere un procedimento di gara viziato all'origine e quindi esposto a qualsivoglia ricorso/riciesta di risarcimento a cui il nostro ente rischiava di dover ottemperare. Si chiedeva inoltre di valutare l'invio di un parere ad ANAC sul punto. Nota quest'ultima comunicata anche durante il Consiglio Comunale del 21 Marzo 2019;
- Con interrogazione scritta del 07/05/2019 registrata al protocollo a n. 13539 del 08/05/2019, alla quale ad oggi non è stata ancora data risposta, il M5s Senago chiedeva alla Giunta Beretta se ritenesse opportuno ritirare le delibere in oggetto e gli atti conseguenti come da noi suggerito nella richiesta del 14/03/2019 e le eventuali motivazioni del loro operato;
- Non ricevendo risposta all'interrogazione sopraccitata, in data 31/07/2019 il gruppo Consiliare M5S Senago presentava un esposto al protocollo di ANAC per richiedere una loro valutazione sulla regolarità procedurale (protocollo ANAC n. 62711 del 01/08/2019 – Ufficio Vigilanza Lavori);

VERIFICATO CHE

Attraverso gli avvisi di revoca n. 2019/1355 e n. 2019/1356 pubblicati in Albo Pretorio il 18/09/2019 e la richiamata determinazione n°678 del 17/09/2019 **il responsabile dei servizi territoriali procedeva alla REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA, DEL BANDO, DEL DISCIPLINARE E DELLE DETERMINAZIONI DI INDIZIONE E PROROGA DEI TERMINI DELLA GARA** (determinazione n.1078 del 21/12/2018; Procedura di gara id. 105727945 in data 24/12/2018, determinazione n.179 del 11/03/2019, avviso prot.n.7193 del 11/03/2019);

VISTI

- il richiamo sulla deliberazione n.678 del 17/09/2019 dell'art. 21 quinquies della legge 7/08/1990 n. 241 in merito alla revoca dei provvedimenti.
- La non meglio precisata motivazione di revoca, indicata nella determinazione N. 678 del 17/09/2019, che recita: "risultano essersi create, per via della proroga temporale dei termini di ricezione delle offerte, questioni imprevedibili al momento della effettuazione della stessa, che non permettono di essere sanate attraverso una semplice correzione o chiarimento e che potrebbero portare a distorcere la libera concorrenza e pregiudicare la parità di trattamento tra tutti gli operatori economici interessati alla gara in questione;

Tutto ciò premesso, I sottoscritti Consiglieri Comunali

interrogano il Sindaco e l'Assessore competente per conoscere:

- le precise motivazioni, ai sensi dell'art. 21 *Quinquies* Legge 241/1990 e s.m.i. per la Trasparenza degli Atti Pubblici, che non hanno permesso la normale conclusione del procedimento in oggetto e che hanno portato quindi alla revoca in autotutela della procedura di gara, del bando, del disciplinare e delle determinazioni di indizione e proroga dei termini della gara.
- Se esistono eventualmente altre motivazioni, non richiamate negli atti di revoca in autotutela del procedimento, ai sensi degli art. 21 *Septies*; art. 21 *Octies*; art. 21 *Nonies* della legge 241/1990 e s.m.i.

Nel ringraziare per la risposta , porgiamo distinti saluti

I Consiglieri Comunali

Sergio Savio

Riccardo Tagni